



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 2\14

OGGETTO: INTERPELLANZA AL SIG. SINDACO IN MERITO AD ALCUNE NOTIZIE GIORNALISTICHE RIFERITE ALLA PRESUNTA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE LTF/COMUNE DI CHIOMONTE, RELATIVAMENTE ALLA OTTEMPERANZA DA PARTE DI LTF, AD ALCUNE PRESCRIZIONI PREVISTE NELLA DELIBERA CIPE N. 86/2010; APERTURA DI UN DIBATTITO CONSILIARE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **17.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, sessione **straordinaria** nelle persone dei Signori:

PINARD Renzo Augusto	Presente	TOURNOUR Roberto	Presente
OLLIVIER Silvano	Presente	RAINERO Ernesto	Presente
URAN Cristina	Presente	PACIOLLA Emilia	Presente
GARETTO Danilo	Presente	GUGLIELMO Giorgio	Presente
BARETTA Alessandro Giovanni	Presente	REMOLIF Mauro	Presente
JOANNAS Diego	Presente	JACOB Riccardo	Assente
TROTTA Roberto	Assente		

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco geom. PINARD Renzo Augusto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ZOLA Luigi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ZOLA Luigi

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito della convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 22 del vigente regolamento del Consiglio Comunale e dell'art. 39 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Conclusasi la trattazione del punto 1 iscritto all'ordine del giorno, il Sindaco invita il Consigliere GUGLIELMO Giorgio a dare lettura dell'interpellanza presentata.

A intervento del consigliere comunale Giorgio GUGLIELMO, relaziona in merito al punto n° 2 all'o.del.g. relativo ad una "interpellanza al signor Sindaco in merito ad alcune notizie giornalistiche riferite alla presunta sottoscrizione di una Convenzione LTF/Comune di Chiomonte, relativamente alla ottemperanza da parte di LTF, ad alcune prescrizioni previste nella delibera Cipe n° 86/2010; apertura di un dibattito consiliare". In sostanza si tratta di esaminare le vicende delle opere compensative e del rispetto delle prescrizioni del Cipe di cui alla delibera Cipe n° 86/2010, relative alla realizzazione del Cunicolo esplorativo della Maddalena, (Opere compensative e prescrizioni la cui esecuzione e controllo è soggetta a non si sa quale verifica e da parte di quale organo a ciò deputato; con la conseguenza pratica che nessuno controlla, tanto meno il Comune di Chiomonte, come è dimostrato dalla vicenda qui raccontata).

Vengo a conoscenza, leggendo un articolo di F.Tanzilli, che l'amministrazione comunale di Chiomonte, nel mese di Dicembre u.s. avrebbe stipulato una convenzione con LTF, in base alla quale il Comune avrebbe concesso alla suddetta società la occupazione di 4.140mq. di terreno, di proprietà comunale, al fine di consentire lavori di modifica all'ingresso della galleria autostradale della A 32

(Ramat) e facilitare così il passaggio e l'accesso dei Camion al cantiere della Maddalena.

Richiedo immediatamente copia degli atti per capirne qualcosa, in particolare richiedo copia degli atti della G.C 19/2013 del 12.2.2013, delibera che riguardava Interventi compensativi relativi alla Prescrizione n°13 della nota delibera CIPE n° 86/2010, (compensazione per il taglio di superfici boscate nella realizzazione del cantiere), nonché copia della G.C. n° 30 del 23.4.2013 (intervento compensativo strada Chiomonte –Giaglione-Prescrizione n°56 sempre della precitata delibera CIPE).

Vado a esaminare questi atti:

1 – Delibera di Giunta n° 19/2013 del 12.2.2013 con oggetto :”Cunicolo esplorativo della Maddalena, individuazione di interventi compensativi. L.R. n°. 4/2009. Verifica ottemperanza delibera Cipe n° 86 del 18.11.2010. Prescrizione n° 13 – Presa d’atto”. Si tratta di una proposta di intervento compensativo relativamente alle interferenze delle superfici boscate del cantiere del cunicolo esplorativo della Maddalena; Prescrizione n° 13 della delibera Cipe n° 86/2010; in sostanza LTF doveva effettuare interventi di miglioria di boschi esistenti di proprietà comunale in località Frais, per un valore di 37.000; lavori da eseguire entro 12 mesi dalla firma della convenzione. Progetto LTF condiviso dal Cfavs, La delibera di Giunta approva, anzi prende atto di una bozza di convenzione (in realtà già sottoscritta il 18.9.2012!!) da LTF e Consorzio Forestale.

Prima osservazione: il Comune non può essere considerato spettatore passivo della convenzione prendendone atto, ma deve valutarla ed approvarla a priori; i terreni sono Comunali. L’Amministrazione ha dato un qualche mandato in merito al CFAVS? Dagli atti nulla risulta. Inoltre vorrei sapere se tali lavori sono stati realizzati nei tempi della convenzione (art.5) ovvero entro il 18.9.2013; e vorrei sapere come mai la Convenzione all’art. 5.3 non prevede l’ammontare della penale. E chi paga questa penale? Parrebbe il CFAVS.....Complimenti!! sia al CFAVS che ha sottoscritto la convenzione evidentemente predisposta da LTF sia al Comune che in pratica ha ratificato il tutto senza porsi grandi problemi! La delibera non riporta il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico, ma da parte del segretario Comunale!!! E’ una grave irregolarità!! La cosa comunque era passata inosservata.

2 – delibera di Giunta n°30/2013 del 23 Aprile 2013 con oggetto: ”Cunicolo esplorativo della Maddalena. Adeguamento viario della strada di collegamento Giaglione-Chiomonte. Tratto interferenze. Progetto esecutivo. Verifica ottemperanza alla delibera Cipe n° 86/2010. Prescrizione n° 56. Presa d’atto”. La Giunta prende atto e contestualmente approva il progetto esecutivo della suddetta strada di collegamento Chiomonte/Giaglione, senza peraltro richiedere anche in questo caso il prescritto parere tecnico al Tecnico Comunale, responsabile dell’area Tecnica, come vorrebbe il riparto di competenze professionali, ma al Segretario Comunale(?).

3 – Il 26 Aprile 2013, ovvero 3 giorni dopo, il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno: "Preso d'atto della convenzione fra LTF/Comune di Chiomonte/CFAVS per la realizzazione di interventi di compensazione e di miglioramento a tutela del territorio comunale".(trattasi della delibera di C.C. n°10/2013 del 26.4.2013, in cui , come vedremo, viene rinviato l'esame ed ogni conseguente decisione in merito).

In buona sostanza la proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio Comunale prevede la approvazione di una bozza di Convenzione fra LTF/Comune di Chiomonte/Consorzio forestale Alta Valle Susa per la realizzazione di interventi di compensazione e di miglioramento, a tutela del territorio comunale. La bozza di delibera non fa alcun cenno alle precitate delibere di Giunta comunale N° 19 del 12.2.2013 (relativa alle opere di compensazione per controbilanciare i tagli boschivi realizzati nel cantiere del Cunicolo – Prescrizione n° 13 della delibera Cipe n° 86/2010) e N° 30 del 23 Aprile 2013 (3 giorni prima del Consiglio, come già detto!!!!) relativa alla realizzazione del sistema viario Chiomonte Giaglione, prescrizione n° 56 della delibera Cipe n° 86/2010;

Fra l'altro la delibera di Giunta n° 30 verrà pubblicata solo il 24 maggio 2013, per cui nessuno poteva conoscerla al momento del Consiglio Comunale del 26. Aprile 2013!!!

La Convenzione in esame nella seduta del C.C del 26 Aprile, prevede , in via di massima, una novità sostanziale rispetto alle due precitate deliberazioni ovvero la stipula di una convenzione con LTF per migliorare l'accesso al cantiere del Cunicolo Esplorativo, dalla A32 (galleria in discesa della Frazione Ramat); Necessitano a tale fine 4.140 mq di terreno comunale e precisamente mq. 1.157 + mq. 2.983 del F. XV, particelle 631 e 574; viene proposta al Comune una indennità di euro 1,50 all'anno, Iva esclusa;

E' una concessione a mio parere molto importante per LTF, perché permetterà alla società di consentire ai mezzi di trasporto di raggiungere il cantiere, in modo più comodo e veloce, quindi con notevoli risparmi di tempo e denaro.

Poi la convenzione tratta di nuovo della nuova strada Chiomonte/Giaglione, già trattata con la delibera G.C n° 30;

Ed infine tratta degli interventi compensativi a miglioramento della situazione idraulica e idrogeologica, con una spesa di 80.000 euro; e qui si crea un po' di confusione, rispetto agli interventi compensativi già dettagliati nella delibera di giunta n° 19, più volte richiamata;

Nella delibera di G.C. n° 19 si parlava di 37.000,00 euro di lavori di diradamento boschi in località Pian del Frais;

nella proposta di delibera consiliare si parla di 80.000,00 euro e si parla di interventi di carattere idraulico e idrogeologico;

Come consuetudine della amministrazione Pinard il parere tecnico non viene richiesto al responsabile dell'area tecnica, ma al segretario Comunale (?).

La seduta del Consiglio è molto battagliata; La Giunta non è assolutamente preparata sull'argomento dimostrando di non avere esaminato (né attentamente né superficialmente) gli atti in approvazione.

Il sindaco riconosce che va quantificato il prezzo di occupazione delle aree interessate (1,50 euro al mq. all'anno), con l'assenso sulla congruità da parte degli uffici .

Il Sindaco, accogliendo il suggerimento della minoranza, propone di ritirare il punto in esame per chiarire alcuni punti della convenzione e rivedere gli interventi necessari, cassando il limite degli 80.000,00 euro e, in merito all'affitto dei terreni, ritiene che il prezzo di affitto debba previamente riportare il parere di congruità, come prassi consuetudinaria, espresso positivamente da parte degli uffici preposti.

Quindi il punto viene ritirato per la trattazione in una prossima seduta del Consiglio Comunale, con l'assenso di tutti i presenti. (sic in delibera).

Insomma un flop dell'amministrazione Pinard che riconosce di avere snobbato l'argomento ed ha affidato ogni iniziativa ed azione operativa ad LTF (Progetto eseguito da LTF, contatti con il Cfavs sempre da parte di LTF ecc.).

Una prima osservazione balza evidente all'occhio: come mai il Sindaco sottopone prima all'esame della Giunta e poi all'esame del Consiglio Comunale le medesime materie?

Le competenze degli Organi istituzionali sono rigidamente fissate dalla Legge e non si può ampliarle o restringerle a seconda dei casi;

L'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali 18.8.2000 n° 267 e successive modificazioni detta quelle che sono le competenze del Consiglio;

Il Consiglio è definito l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Comune; l'attività di programmazione e di controllo è precipua di tale organo collegiale;

Il Sindaco Pinard deve essere consapevole di queste elementari nozioni sul riparto delle competenze fra gli Organi del Comune; e lo dimostra il fatto che dopo avere assunto due atti deliberativi di Giunta, evidentemente preso da qualche scrupolo, ha riproposto gli argomenti già esaminati dalla Giunta al parere deliberativo del Consiglio Comunale; in sostanza ha ritenuto che tali argomenti rientrassero nella attività di indirizzo e di controllo politico – amministrativo da parte del Consiglio Comunale.

La situazione era sotto controllo e, noi, come gruppo di minoranza, attendevamo la convocazione di un consiglio Comunale con la riproposizione dell'argomento, istruito a dovere, con i pareri tecnici di legge e le valutazioni effettuate sui costi. Senochè.....

Scopriamo il 10 Dicembre 2013, come accennato all'inizio del presente intervento, da un articolo giornalistico di Fabio Tanzilli che sarebbe stata firmata una convenzione fra LTF e Comune per modificare l'accesso dalla galleria della A 32 al cantiere della Maddalena, con la concessione da parte del Comune di Chiomonte di 4.140 mq. di Terreno;

Ecco che ritornano i 4.140 mq!!

Quindi chiedo con urgenza, tramite Pec, se sono stati siglati accordi in merito (una mia Pec dell'11.12.2013).

Dal momento che, come da consuetudine, non ricevo risposta (avevo sottolineato l'urgenza in merito), vado il 16.12.2013 in Comune e mi faccio consegnare gli atti: a) Cominciamo a scoprire che il 15 Novembre 2013 è stata assunta la delibera di Giunta Comunale n° 70/2013 con oggetto :”Esame ed approvazione della convenzione fra LTF ed il Comune di Chiomonte ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni espresse nell’allegato alla delibera Cipe n° 86/2010 del 18.11.2010”, in pubblicazione dal 3 al 18 Dicembre 2013.

Ma come!!?? il Sindaco aveva detto nella seduta del Consiglio Comunale del 26. Aprile 2013, che la questione sarebbe tornata in Consiglio!!!

b) Scopriamo che la documentazione di LTF è stata assunta al protocollo (n°2340 o 3240??) il giorno 15.11.2013 (lo stesso giorno della seduta di Giunta!!!!!!);

Ma come!!?? Il Sindaco aveva detto nella seduta del 26 Aprile 2013 che voleva prima chiarire alcune questioni della convenzione e rivedere gli interventi necessari!!!

c) Scopriamo che la convenzione LTF prevede una indennità di occupazione di euro 1,50 al mq, all’anno + Iva.

Ma come!!?? E’ la stessa cifra esaminata nel Consiglio Comunale del 26 Aprile 2013!! Il Sindaco aveva promesso che il prezzo proposto per l’affitto dei terreni avrebbe richiesto un parere di congruità, espresso positivamente da parte degli uffici preposti!!! (Anzi ho verificato negli atti che mi sono stati consegnati in fotocopia di originali, che il Sindaco correttamente aveva annotato di sua mano alcuni impegni, ora non attuati!!!!; vedasi allegati alla delibera C.C. n° 10/2013, bozza di convenzione art. 2 e 4!!).

Ma a parte il fatto che in delibera di ciò non vi è cenno, come avrebbero potuto esprimersi in merito gli Uffici preposti, rilevato che la documentazione è pervenuta al protocollo lo stesso giorno della Giunta (il protocollo informatico riporta anche l’ora!!!). Successivamente, a seguito di una mia richiesta scritta tramite Pec e firma digitale, mi viene riferito dal segretario dr.Zola, che la bozza di Convenzione proposta sempre da LTF(?) è stata protocollata alle ore 13,40 del giorno 15 Novembre 2013, mentre la Giunta si è tenuta alle ore 11,00 dello stesso giorno 15 Novembre 2013 e riporta nel testo della delibera il protocollo!!!!!! (fra l’altro sbagliato) avvenuto solo alle 13,40!!

Cioè il documento è stato acquisito formalmente agli atti del Comune due ore e mezzo dopo che la Giunta si è pronunciata!!!! La delibera come poteva riportare al suo interno il numero di protocollo?

Non è di certo una cosa simpatica questa ed in altri tempi sarebbe stata male interpretata; io la valuto come un incidente di percorso di una organizzazione rabberciata.

In corso di seduta il Segretario ha dato una giustificazione del fatto che è bene non riportare nel presente intervento.

d) Volevo sapere la data in cui la Convenzione è stata sottoscritta; Ma non riuscii a saperlo perché alla data del mio intervento il Comune non disponeva di copia firmata del documento che sarebbe a mani di Ltf (?);

Anche questo particolare è sintomatico dell'asservimento del Comune ad Ltf; il Comune doveva farsi carico di registrare la Convenzione e poi farne avere copia ad LTF; qui le parti si invertono ed è facile capirne il perché; le vicende le guida Ltf e il Comune è soggetto passivo!!

Per notizia la delibera è stata pubblicata poi all'albo Pretorio dal 3 Dicembre 2013 al 18 Dicembre 2013;

e) Come di consueto la delibera riporta il parere tecnico del segretario Comunale anziché del Tecnico Comunale; ritengo questa una grave violazione di legge che viene commessa per non trovare ostacoli!!!

f) In buona sostanza la nuova convenzione è stata approvata dalla Giunta, che ha quindi bypassato il Consiglio Comunale, commettendo una grave violazione di legge;

g) La Convenzione in oggetto nella parte dispositiva, parla espressamente al punto 1, della realizzazione di un varco di accesso definitivo al cantiere in corrispondenza dell'uscita della galleria Ramat, direzione Torino; al punto 2 ripete la questione della realizzazione della viabilità locale Chiomonte – Giaglione; Ma si intuisce che il motivo principale della Convenzione è rappresentato dalla realizzazione del varco di accesso precitato;

Poi la convenzione prosegue con un generico richiamo al CFAVS quale soggetto cui vengono demandati i compiti della progettazione e realizzazione degli interventi compensativi di miglioramento della situazione ambientale. A questo aspetto il Sindaco dà grande importanza per difendere il suo operato;

Ho contestato questa asserzione del Sindaco.

Quindi riassumendo abbiamo:

1 – Una violazione di legge; La convenzione in oggetto rientra fra le competenze del Consiglio Comunale a sensi dell'articolo 42, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m. e i.;

2 – Una violazione politica in quanto il Sindaco ha disatteso ad una precisa volontà del Consiglio Comunale (vedasi delibera C.C. n° 10 del 26.4.2013);

3 –Una serie infinita di violazioni di legge: la delibera non è stata regolarmente istruita (manca una qualsivoglia relazione da parte degli uffici); la cifra proposta da LTF per la occupazione dei terreni è tale e quale quella riportata nella bozza di convenzione di Aprile 2013; manca il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tecnico; la sottoscrizione dell'atto in pendenza della pubblicazione, sottraendo l'atto ad ogni tipo di controllo (seppure con atto dichiarato immediatamente eseguibile). Ho poi appurato che la Convenzione è stata

9

sottoscritta il 4.12.2013, in pendenza della pubblicazione della delibera (la copia della convenzione mi è stata consegnata solo il 28.1.2014).

4 – A che titolo la società LTF stipula una convenzione con il Comune inerente un ipotetico ingresso dall'autostrada su di un terreno privato (il terreno comunale è un

bene patrimoniale del Comune di Chiomonte e quindi è considerato alla stregua di un bene privato)?;

Dovrebbe essere la società concessionaria dell'autostrada (la Sitaf) a stipulare questo tipo di convenzione.

A meno che esista un accordo convenzionale, al momento sconosciuto, fra LTF e Sitaf che autorizzi LTF a gestire la questione!!! In tale caso sarebbe opportuno che il Comune ne ricevesse copia.

5 – Ultimo motivo di contestazione: La convenzione è stata firmata dal Sindaco, soggetto non competente in quanto, trattandosi di atto esecutivo di un atto deliberativo (per noi inoltre illegittimo), andava eventualmente sottoscritto dal Funzionario competente per materia.

Questo è un altro motivo di impugnativa della procedura seguita.

Conclusione: Il Sindaco deve revocare la convenzione sottoscritta motivando la revoca e rifare il percorso che non ha voluto sin qui seguire.

Sennò riporteremo la questione in Consiglio Comunale a titolo di Mozione su cui chiederemo espressamente un voto del Consiglio Comunale; e poi valuteremo quale strada intraprendere in quanto la misura ci pare colma!!!!

E' indiscutibile che il comportamento dell'amministrazione Comunale, con le scorciatoie seguite nella pratica, cui si è fatto dettaglio in precedenza, ha rappresentato una significativa agevolazione per la soc. LTF.

Intervento finale del sottoscritto dopo i chiarimenti forniti dal Sindaco in corso di seduta:

Sono assolutamente insoddisfatto delle lacunose spiegazioni del Sindaco che mi è parso navigare a vista, in un paesaggio per lui nebuloso;

Non ha chiarito perché non è tornato in Consiglio Comunale; non ha chiarito perché non ci sono i pareri dell'U.T. competente; non ha chiarito nulla sulla convenzione CFAVS/LTF; non ha saputo dire se i lavori di rimboschimento sono stati realizzati;

Mi è parso che la firma frettolosa della Convenzione (con un percorso burocratico del tutto anomalo) sia stato un mezzo per consentire ad LTF di realizzare i lavori di collegamento all'autostrada e quindi di accedere all'interno del cantiere, in un tempo più breve rispetto a quello che sarebbe occorso seguendo la via corretta (Esame dell'ufficio tecnico, regolare istruttoria, valutazione dei canoni di concessione delle aree, riunione del Consiglio Comunale ecc.).

Torneremo in Consiglio Comunale con una mozione su cui chiederemo un voto dei Consiglieri.

Conclusasi la discussione del Consigliere GUGLIELMO il Sindaco fa presente che nella convenzione approvata con Delibera della Giunta Comunale è venuto a cadere il limite degli 80 mila Euro previsto per l'esecuzione dei lavori, inoltre fa presente che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 10.06.2013 aveva emanato un decreto di occupazione temporanea che disponeva l'occupazione dei beni immobili occorrenti per l'adeguamento viario strada del varco autostradale in ottemperanza alle prescrizioni n. 57 e n. 59;

Inoltre la società L.T.F. con nota pervenuta a questo comune il 03.12.2013 comunicava che a seguito della convenzione fra il comune di Chiomonte e L.T.F. rinunciava all'esecuzione dell'ordinanza che disponeva l'occupazione temporanea;

L'Assessore Vice Sindaco fa presente che l'atto di sottoscrizione della convenzione con L.T.F. è stata accelerata con la semplice approvazione della Giunta in modo da permettere a L.T.F. il ritiro del Decreto di occupazione temporanea (Art. 49 D.P.R. 237/2001 e s.m.i.) emesso da R.F.I. che decretava l'occupazione temporanea.

Tale atto a permesso un impegno da parte di L.T.F. di effettuare oltre al pagamento del canone pattuito di €. 1,5 mq di ottemperare a quanto prevede il D.L. 227/2001 riguardante le aree di rimboschimento;

informa inoltre che è stato valutato con i tecnici del Consorzio Forestale che il nostro territorio non necessita di rimboschimento ma è stato ritenuto piu' utile ottenere lavori di riqualificazione del territorio, e siglando la convenzione si ritiene di non aver creato danni erariali all'Ente ma anzi aver ottenuto compensazioni quantificabili oltre gli 80 milConclusasi la trattazione dell'argomento il Consigliere GUGLIELMO Giorgio non si dichiara soddisfatto delle risposte avute.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PINARD Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2014 al 16.03.2014 al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, lì 21.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Chiomonte, lì 21.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 21.02.2014 al 16.03.2014;

è divenuta esecutiva il . . . decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).

Chiomonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi
